



03680/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	Ud. 18/11/2008
Dott. ENRICO PAPA	- Presidente di Sezione -	PU
Dott. GIOVANNI SETTIMJ	- Consigliere -	
Dott. ANTONIO MERONE	- Consigliere -	
Dott. FABRIZIO FORTE	- Consigliere -	
Dott. ANIELLO NAPPI	- Consigliere -	
Dott. SAVERIO TOFFOLI	- Consigliere -	
Dott. ANGELO SPIRITO	- Consigliere -	
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23528-2005 proposto da:

CALDINI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 22, presso lo studio dell'avvocato MARTELLA VALERIO, rappresentato e difeso dagli avvocati PALERMO CARLO, ANGELINI ANTONIO, per delega in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

Oggetto

GIURISDIZIONE

R.G.N. 23528/2005

Cron. 3680

Rep. *MSO*

2008

1086

contro

I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA,
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo
studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE PRETIS
DARIA, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 50/2005 della CORTE D'APPELLO di
TRENTO, depositata il 19/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/11/2008 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato Stefano SANTARELLI per delega
dell'avvocato Gabriele Pafundi;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
VINCENZO NARDI, che ha concluso per l'A.G.A.



IN FATTO

Giulio Caldini, nel convenire in giudizio dinanzi alla corte di appello di Trento l'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa e la Provincia autonoma di quella stessa città in persona del presidente della giunta provinciale, lamentò che, con sentenza del febbraio 2004, il locale tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere della sua domanda di risarcimento derivante da una (a suo dire) erronea applicazione della normativa sulla assegnazione in proprietà di alloggi dell'edilizia economica e popolare, benché fosse viceversa predicabile, nella specie, la competenza del giudice ordinario, non essendo in discussione la legittimità di provvedimenti amministrativi - atteso che la domanda risarcitoria lamentava l'illiceità di meri comportamenti della P.A..

Il giudice di seconde cure respinse l'appello.


La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dal Caldini con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di gravame.

Resiste con controricorso l'Istituto Trentino.

La provincia autonoma di Trento non ha svolto attività difensiva.

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.



3

Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1, 37, 99, 101 c.p.c.; 28 Cost.), parte ricorrente chiede a questa corte di qualificare la domanda risarcitoria come dipendente da comportamenti illeciti imputabili alla P.A. ovvero da attività d'imperio di quest'ultima. Deduce, nell'illustrazione della doglianza, l'erroneità della qualificazione della domanda da parte del giudice di appello, responsabile altresì (a suo dire) di un erroneo accertamento dei fatti di causa, aventi ad oggetto la relazione tra la propria domanda di riscatto e l'erronea comunicazione della sua posizione in graduatoria da parte della P.A..

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 33 Dlgs. 80/1998; 7 lett. a) L. 205/2000; 113 Cost.), contestando la lettura della sentenza 204/04 della Corte costituzionale operata dalla corte d'appello trentina.

Con il terzo motivo, si denuncia, infine, una ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 5 della legge 2248/1865, 2043 c.c., DPR 2/1959, L. 60/1963, DPR 1471/1963, 24, 28, 102, 113 Cost.), contestandosi, sulla base del criterio del cd. "petitum sostanziale", la legittimità dell'attribuzione della controversia al giudice amministrativo.



I motivi, da esaminarsi congiuntamente attese la intrinseca connessione logico-giuridica, non hanno giuridico fondamento.

Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto, sulla scorta di una omogenea giurisprudenza di questa corte regolatrice, che l'edilizia pubblica, in essa compresa l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rientri *tout court* nella materia dei servizi pubblici, come tale destinata a gravitare nell'orbita della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che, all'uopo, possa utilmente invocarsi, in senso contrario, la sentenza 204/04 del giudice delle leggi che, nel dichiarare incostituzionale *in parte qua* l'art. 33 del D.lgs. 80, ha avuto modo di precisare che "la materia dei servizi pubblici può essere oggetto di giurisdizione esclusiva se, in essa, la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo", specificando ancora, in particolare, che anche la domanda di risarcimento del danno da comportamento illecito della stessa P.A. ricade nella giurisdizione esclusiva del G.A. se connessa alla contestazione dell'esercizio del detto potere autoritativo.

Non appare seriamente contestabile che, nella specie, il danno lamentato dal ricorrente (pagamento di un prezzo di acquisto dell'immobile maggiore rispetto a quello in ipotesi

dovuto a seguito di esercizio di riscatto in forza di graduatoria a lui favorevole) sia etiologicamente connesso, in via diretta e immediata, a vicende discrezionali di applicazione di graduatorie (della Commissione piuttosto che della Giunta provinciale): oggetto della controversia, secondo la stessa prospettazione attorea, era dunque *l'esame del corretto esercizio, da parte della P.A., della potestà pubblica di individuazione dei soggetti con i quali stipulare contratti di locazione in base alla sussistenza di vari titoli.* Non un comportamento di mero fatto, ma una vera e propria scelta discrezionale della P.A. viene, dunque, in discussione, *sub specie della corretta interpretazione del bando di assegnazione degli alloggi.*

Tale motivazione, del tutto corretta in punto di diritto, non può che essere integralmente confermata da queste sezioni unite che, in argomento, hanno già avuto modo di affermare (Cass. ss. uu. 9.5.2006, n.10592) *come in tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sia soggetto alle comuni regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio. In particolare - tenuta distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del*



privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, **sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase**, mentre vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., senza che rilevi, in contrario, la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 205 del 2000, perché, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, sussiste la giurisdizione ordinaria tutte le volte in cui non si tratti di sindacare l'esercizio di un potere pubblico. (in senso conforme, ancora, Cass. ss. uu. 24 maggio 2006, n. 12215 mentre, in applicazione di un medesimo, speculare principio di diritto, Cass. ss. uu. 16.1.2007, n. 755 ha viceversa specificato che in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge n. 205 del



2000, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti **alla fase successiva al provvedimento di assegnazione**, giacché nell'ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere autoritativo. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio).

Il ricorso è rigettato.


La disciplina delle spese segue come da dispositivo.

P.Q.M.


La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi E. 2200, di cui E. 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, li 18.11.2008

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria
oggi, **16 FEB. 2009**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

